

## **Comunicazione del 30 giugno 2021. Esclusione di alcune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo del requisito di leva finanziaria alla luce della pandemia di COVID-19 - Esercizio della discrezionalità per le banche meno significative.**

Il Regolamento (UE) n. 876/2019 (c.d. CRR 2), che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR), introduce dal 28 giugno 2021 un requisito di primo pilastro di leva finanziaria pari al 3%.

La nuova disciplina prevede, tra l'altro, che le banche, per un periodo non superiore a un anno, possono escludere dalla misura dell'esposizione complessiva utilizzata per il calcolo del coefficiente le esposizioni verso banche centrali (rappresentate da: a) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale; e b) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale), se l'autorità competente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie (articolo 429 *bis*, paragrafo 5, CRR).

Il 18 giugno 2021 la Banca centrale europea (BCE), nelle sue funzioni di banca centrale, ha confermato, per l'area dell'euro, l'esistenza delle circostanze eccezionali per l'esclusione delle esposizioni verso la banca centrale dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria per supportare la trasmissione della politica monetaria <sup>(1)</sup>. Il Consiglio Direttivo della BCE ha indicato come data di inizio delle circostanze eccezionali il 31 dicembre 2019.

Tenuto conto di quanto dichiarato dalla BCE, con la presente comunicazione la Banca d'Italia stabilisce e dichiara pubblicamente che:

- a) sussistono circostanze eccezionali che, al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie, giustificano l'esclusione dalla misura dell'esposizione complessiva per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni verso la banca centrale di cui all'articolo 429 *bis*, paragrafo 1, lettera n), CRR;
- b) le circostanze eccezionali hanno avuto inizio in data 31 dicembre 2019.

L'esclusione delle esposizioni indicate all'articolo 429 *bis*, paragrafo 1, lettera n), punto ii), CRR si applica alle esposizioni verso le banche centrali dell'Eurosistema indicate all'articolo 2, paragrafo 3, della Decisione della Banca centrale europea del 18 giugno 2021 <sup>(2)</sup>.

Tenuto conto dell'esigenza di agevolare l'attuazione delle misure di politica monetaria adottate in conseguenza della situazione generata dalla pandemia di COVID-19 e della durata attualmente prevista per i programmi di acquisto netti nell'ambito del *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP), l'esclusione si applica dal 28 giugno 2021 al 31 marzo 2022.

Considerato il contesto di necessità e di urgenza e tenuto conto che dalla concessione dell'esenzione non derivano costi aggiuntivi per gli operatori, la Banca d'Italia non ha condotto una consultazione pubblica né un'analisi di impatto <sup>(3)</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. Comunicazione del Consiglio Direttivo della BCE del 18 giugno 2021 (<https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210618~08d3c92b21.en.html>) e Comunicazione del Consiglio Direttivo della BCE del 17 settembre 2020 (<https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200917~f3f03398d2.it.html>).

<sup>2</sup> Esposizioni verso le banche centrali dell'Eurosistema relative a depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale (deposit facility) o a saldi detenuti in conti di riserva, inclusi fondi detenuti al fine di soddisfare l'obbligo di riserve minime. Cfr. Decision of the European Central Bank of 18 June 2021 on the temporary exclusion of certain exposures to central banks from the total exposure measure in view of the COVID-19 pandemic and repealing Decision (EU) 2020/1306 (ECB/2021/27); [https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/en\\_ssm\\_2021\\_27\\_f\\_sign~5eca0a5feb.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/en_ssm_2021_27_f_sign~5eca0a5feb.pdf).

<sup>3</sup> Cfr. articolo 8, comma 1, del Provvedimento del 9 luglio 2019 "Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

La presente comunicazione ha natura di atto normativo generale vincolante per le banche e i gruppi bancari meno significativi ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito *web* della Banca d'Italia.